

del presente decreto (28 settembre 1996) e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito »;

b) all'articolo 1, comma 2: « Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

il successivo decreto-legge 29 novembre 1996 n. 606 (Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare), anch'esso decaduto per decorrenza dei termini, precisava che, comunque, a decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare che non aveva raggiunto i limiti di età previsti nel grado rivestito non potevano essere prese in esame prima del 1° gennaio 1997, e che la disposizione andava applicata anche per le domande già accolte ed il cui provvedimento amministrativo non era stato ancora definitivamente concluso;

peraltro, la legge 23 dicembre 1966 n. 662, recante « disposizioni di razionalizzazione della finanza pubblica », con i commi 178 e 179 dell'articolo 1 reiterava le disposizioni di cui ai decreti-legge nn. 505 e 606 di cui trattasi e con il successivo comma 180 stabiliva che, comunque, restavano salvi gli atti e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti;

i decreti-legge in argomento si qualificavano specificatamente come norme transitorie ed urgenti per disincentivare provvisoriamente, appunto nel periodo 28 settembre 1996-31 dicembre 1997, domande di esodo da parte di personale militare, tant'è che restavano comunque ammissibili all'esame, a far data 1° gennaio 1997, anche le domande di collocamento in ausiliaria non revocate ai sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 505 del 1996 del personale militare che non aveva raggiunto i limiti di età;

viceversa, la pubblica amministrazione, con una illegittima interpretazione estensiva non ha ammesso all'esame anche le domande di collocamento in ausiliaria del personale militare presentate prima del 28 settembre 1996, generalizzando a norma una disposizione di sospensiva temporale —:

se non ritengano necessario confermare che le domande di collocamento in ausiliaria presentate prima del 28 settembre 1996 dal personale militare che non aveva raggiunto il limite di età previsto per il grado rivestito, escluse dall'esame per gli effetti sospensivi del decreto-legge n. 505 del 1996 e del comma 178 dell'articolo 21 della legge n. 662 del 1996, vadano considerate ammissibili dalla data di presentazione certificata ai sensi della legge n. 241 del 1990. (4-01736)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'anno 2000, l'offerta complessiva di fonti rinnovabili di energia ha subito un leggero calo, pari allo 0,7 per cento;

in particolare, nell'ambito delle fonti rinnovabili, le energie solare ed eolica, pur facendo registrare un aumento del loro impiego superiore al 10 per cento rispetto al 1999, mantengono una quota assolutamente marginale rispetto al totale delle fonti rinnovabili di energia;

non si riesce francamente a comprendere se lo sviluppo dell'energia solare ed eolica sia un obiettivo concreto o se, al

contrario, sia ritenuto come una sorta di coltivabile civetteria ambientalistica in un quadro energetico complessivo che resta quello tradizionale —:

quali politiche si intendano adottare per promuovere ed implementare l'offerta complessiva di fonti rinnovabili di energia e in particolare, quale ruolo potranno giocare in futuro l'energia solare e l'energia eolica. (3-00549)

Interrogazione a risposta scritta:

DE LUCA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 4 del 6 luglio 2001 i componenti della Comunità del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano designavano il professor Pietro Lia, l'ingegner Giovanni Stanziola D'Angelo, il dottor Natalino Barbato, l'architetto Raffaele Accetta e l'avvocato Corrado Matera loro rappresentanti in seno al Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, così come previsto dall'articolo 19, comma 4, lettera a), legge 394 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

in data 9 luglio 2001, con nota protocollo 2718, il Presidente della Comunità del Parco trasmetteva, a mezzo fax, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al Direttore generale del servizio conservazione della natura, la suddetta delibera n. 4/2001, per l'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nomina dei suddetti componenti;

in data 25 luglio 2001, la predetta delibera veniva pure inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al Direttore Generale competente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

in data 5 ottobre 2001, con nota protocollo n. 4443, il presidente della Co-

munità del Parco sollecitava il Ministro a decretare la nomina dei componenti eletti dalla Comunità stessa;

da ultimo, la Comunità del Parco, con delibera n. 10 del 30 ottobre 2001, con voti unanimi (compresi i voti dei rappresentanti del centro-destra), rivolgeva un pressante appello al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché provvedesse a garantire una completa composizione organica del consiglio direttivo, adottando il decreto di nomina dei rappresentanti della comunità in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;

a tutt'oggi nessuna comunicazione è arrivata ai rappresentanti della comunità del Parco nel Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito all'intervenuta adozione del provvedimento di nomina;

l'articolo 9 legge 394 del 1991, comma IV, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomini, con proprio decreto i componenti designati dalla Comunità del Parco in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

la nomina dei componenti designati dalla Comunità del Parco è adempimento particolarmente rilevante per la realizzazione degli obiettivi istituzionali e politici dell'Ente Parco. Essi componenti, infatti, sono l'espressione diretta della realtà territoriale e delle esigenze locali;

i membri designati dalla Comunità del Parco, rappresentano, infatti, l'unica componente di espressione politica in seno al Consiglio Direttivo;

i compiti istituzionali dell'Ente Parco non possono essere pienamente e proficuamente realizzati senza il raccordo con la realtà territoriale di appartenenza;

l'articolo 9 comma VI legge 394 del 1991 prevede che il consiglio Direttivo elegga, al proprio interno, un vice presidente scelto tra i membri designati dalla

Comunità del Parco al quale spetta, in caso di assenza del presidente, la legale rappresentanza dell'Ente;

pertanto, il precludere la nomina dei rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, comporta pure la preclusione del completamento degli organi statutari (nomina della Giunta esecutiva), con conseguente rallentamento della funzionalità dell'Ente e mortificazione di 90 amministratori, quanti sono i componenti della Comunità del Parco;

gli articoli 2 e 3 della legge 241 del 1990, applicabili a tutti i procedimenti amministrativi, anche in tema di nomina di componenti in seno agli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni, impongono alle amministrazioni di concludere i procedimenti di competenza, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di 30 giorni —:

quando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura, anche ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 241 del 1990, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, intendono provvedere alla conclusione del procedimento di nomina dei rappresentanti della Comunità nel Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, attivato con delibera n. 4 del 6 luglio 2001 della Comunità del Parco, con l'adozione del relativo decreto, così come previsto dall'articolo 9 della legge 394 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni. (4-01723)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

il 21 dicembre 2001 il CIPE avrebbe dovuto sancire la ratifica del Contratto di

Programma per l'area cartiera già approvato in una prima lettura il 3 maggio 2001 e la conseguente riapertura della Cartiera di Arbatax in amministrazione straordinaria da oltre 9 anni;

risulta agli interpellanti che il Ministro delle attività produttive Antonio Marzano abbia inaspettatamente tolto dall'ordine del giorno della riunione del CIPE il punto relativo al contratto di programma pregiudicando la discussione e il decollo degli accordi con la Nebiolo Printech che avrebbero costituito la fase iniziale di un piano industriale di investimenti che prevedono anche la fruizione dei benefici dello stesso Contratto di Programma;

la proposta di Contratto di Programma è l'esito di una procedura di evidenza pubblica che ha visto in competizione diverse imprese proponenti piani di reindustrializzazione dell'area ogliastrina e che sono in fase di adempimento gli accordi tra la procedura dell'amministrazione straordinaria e l'acquirente;

questo fatto contribuirà all'aggravamento della situazione economica ed occupazionale del territorio, considerato, che la mobilità dei lavoratori scadrà a fine mese —:

quali motivazioni abbiano spinto il Ministro delle attività produttive a sospendere la definitiva approvazione del Contratto di Programma;

se non ritenga il Ministro interpellato di richiedere l'immissione urgente della proposta di Contratto di Programmazione all'ordine del giorno della riunione del CIPE di venerdì 21 dicembre 2001.

(2-00198) « Soro, Tonino Loddo, Ladu ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

MOLINARI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

la società Italgas che fornisce il servizio di erogazione del gas nella città di Potenza ha applicato nei confronti della